

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/91 DELLA COMMISSIONE**

del 13 settembre 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2731/91<sup>(5)</sup>, fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri;

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco allegato

al regolamento (CEE) n. 3664/90 di cinque pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3664/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 261 del 18. 9. 1991, pag. 5.

## ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono soppressi nell'elenco del regolamento (CEE) n. 3664/90 :

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
<b>GERMANIA</b>				
FED 12	Rubin	DDIT	Fedderwardsiel	183
BÜS 1	Catja	DIZW	Büsum	88
SH 23	Albatros	DFPF	Heiligenhafen	221
SC 9	Wotan	DIZO	Büsum	184
NC 335	Wilhelm	DJEI	Cuxhaven	184